

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 57.

Integrazione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, per l'impiego dei divulgatori formati ai sensi del Regolamento C.E.E. 6 febbraio 1979, n. 270.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione dell'art. 3 del Regolamento C.E.E. del 6 febbraio 1979, n. 270, i centri per l'assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma terzo, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, possono assumere i divulgatori formati presso il consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori - (C.I.F.D.A.) di Minoprio.

Art. 2

La spesa relativa all'impiego dei divulgatori di cui all'art. 1 è riconosciuta in ragione del 100% in luogo del contributo già determinato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39.

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi già iscritti al cap. 12544 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 «Contributi a centri-servizi per la assistenza tecnica, l'informazione socio-economica e la contabilità aziendale», ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 maggio 1985

Bernini